



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

LAURA	TRICOMI	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
ANNAMARIA	CASADONTE	Consigliere
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere

Mantenimento
minori; ordinanza
presidenziale;
appello; onere;
insussistenza.

Ud. 27/03/2026 CC
CC
R.G.N. 8196/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8196/2025 proposto da:

_____ rappresentato e difeso dagli avv.ti
_____, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

_____ rappresentato e difeso dagli avv.ti _____
_____, per procura speciale in atti;
_____-controricorrente-

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma, n. 672/2025, pubblicata il 31/01/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

██████-████-██████ e █████-██████-██-██████ contraevano matrimonio in Brasile l'1.5.2004, dal quale erano nate due figlie, █████ (nata il █████) e █████ (nata il █████), trasferendosi a vivere in Italia dal mese di dicembre 2017.

Con ricorso depositato il 4.7.2019, █████-████-██████ adiva il Tribunale di Roma per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge.

All'esito dell'udienza presidenziale del 3.10.2019, con provvedimento dell'11.10.2019, veniva disposto l'affidamento condiviso delle minori, collocate presso la madre nella casa coniugale, ponendo a carico del padre un assegno, per il loro mantenimento, del complessivo importo mensile di € 2.300,00, oltre al 70% delle relative spese straordinarie; Con sentenza non definitiva n. 10490/20, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.

All'esito di una c.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, acquisita la pronuncia di divorzio emessa in Brasile il 12.1.2021, con la sentenza definitiva n. 17395/23, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere, con conferma dei provvedimenti presidenziali relativi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie delle parti limitatamente al periodo compreso tra la domanda di separazione e la data d'introduzione del giudizio di divorzio (14.12.2020).

Con sentenza del 31.1.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello di █████-██████ osservando che: in via preliminare, era inammissibile la domanda dell'appellante volta ad ottenere il trasferimento della giurisdizione al giudice francese, in considerazione dell'attuale residenza delle minori a Roma al momento del deposito del ricorso; █████ era ormai maggiorenne e, pertanto, non vi era luogo a



provvedere sul suo affidamento e collocamento; inoltre, nel giudizio di primo grado, a seguito del deposito effettuato dal [REDACTED] [REDACTED] il 18.1.2023 delle sentenze (del 12.1.2021 e del 25.1.2021) del Tribunale brasiliano che pronunciarono il divorzio delle parti, la questione della delibazione incidentale non poteva essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in grado di appello; la Corte, quindi, doveva limitarsi a prendere atto del fatto che l'autorità brasiliana aveva pronunciato il divorzio tra le parti con la sentenza emessa il 12.1.2021 e che, con successivo provvedimento del 25.1.2021, aveva dichiarato la propria competenza a conoscere anche *"dell'azione di pretesa riduzione degli alimenti"* in favore delle figlie delle parti, proposta dal coniuge appellato; quanto al prosieguo del giudizio presso il Tribunale brasiliano, quest'ultimo aveva chiesto l'archiviazione dell'istanza di revisione degli alimenti, in modo da poter procedere solo con l'istanza di divorzio e aveva rinunciato alla domanda oggetto di revisione del contributo per il mantenimento delle figlie, a suo carico, che, pertanto, non avrebbe potuto più essere oggetto di valutazione da parti della competente autorità brasiliana; in altri termini, il Tribunale aveva pronunciato la cessazione della materia del contendere, ritenendo (erroneamente) che mantenimento e affidamento delle figlie delle parti fossero stati regolamentati dal giudice brasiliano del divorzio (ciò che, invece, all'epoca della sentenza non era ancora avvenuto); tuttavia, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva rinunciato alla relativa domanda, che, pertanto non sarebbe stata esaminata nel procedimento brasiliano; si è, dunque, determinato un vuoto di tutela per le due figlie (una delle quali ancora minorenni) in quanto il Tribunale aveva confermato i provvedimenti presidenziali relativi al mantenimento e, implicitamente, all'affidamento delle figlie delle parti solo per il periodo intercorso tra



la domanda di separazione (trattata davanti al giudice italiano) e la domanda di divorzio (presentata al giudice brasiliano il 14.12.2020), ritenendo l'avvenuta cessazione della materia del contendere per il periodo successivo; per contro, il Tribunale brasiliano non si era mai pronunciato su tali questioni non essendosi mai integrato il contraddittorio con [REDACTED] avendo il [REDACTED] rinunciato alla relativa domanda ed essendo stata ritenuta ammissibile tale rinuncia dall'autorità brasiliana; ne conseguiva che, allo stato non sussisteva alcuna regolamentazione dell'affidamento di [REDACTED] e del mantenimento di entrambe le ragazze; al riguardo, nessuna delle parti, né con l'atto di appello, né con un appello incidentale aveva sollevato alcuna censura in ordine ai provvedimenti presidenziali, originariamente assunti all'esito dell'udienza del 3.10.2019, né quanto al profilo dell'affidamento della minore (attualmente solo [REDACTED] né quanto al contributo per il mantenimento delle figlie della coppia; ferma restando l'erroneità della decisione di primo grado ove ha pronunciato la cessazione della materia del contendere e la conferma delle statuizioni contenute nell'originaria ordinanza presidenziale solo fino all'introduzione del giudizio di divorzio in Brasile (in data 14.12.2020), la correttezza sostanziale del precedente provvedimento presidenziale non risultava in discussione tra le parti e, conseguentemente, doveva essere integralmente confermato anche in questa sede; in conclusione, quindi, era da disporre l'affidamento di [REDACTED] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando all'appellante un assegno mensile di € 2.300,00, annualmente rivaluto, oltre al 70% delle relative spese straordinarie.



■■■■■-■■■■■-■■■■■ ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. ■■■■■

■■■■■-■■■■■ resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

1. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 70, 71, 158, cpc, in quanto nel fascicolo d'ufficio del procedimento di gravame non risultava espresso il parere contrario del Procuratore Generale richiamato in sentenza e alla indicata data del 27/12/2024 non corrispondeva alcun evento processuale.

1.1. Il motivo è infondato, atteso che la mancanza in atti del parere del Pubblico Ministero è smentita dalla motivazione del provvedimento impugnato; né è stata dedotta la falsità ideologica di quest'ultimo.

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 708 c.p.c. ora abrogato, 132, n. 4 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., motivazione totalmente assente o meramente apparente, per aver la Corte d'appello affermato che nessuna delle parti, né con l'atto di appello, né con un eventuale appello incidentale aveva impugnato i provvedimenti presidenziali, assunti all'esito dell'udienza del 3.10.2019, né quanto al profilo dell'affidamento della minore (attualmente solo ■■■■■ né quanto al contributo per il mantenimento delle figlie della coppia.

Al riguardo, il ricorrente deduce che l'appello avrebbe potuto essere proposto solo avverso la sentenza di primo grado, dato il carattere provvisorio dell'ordinanza presidenziale, mentre la stessa sentenza impugnata aveva escluso che l'eventuale sospensiva dell'esecutività della sentenza avrebbe comportato la reviviscenza dell'ordinanza presidenziale.

3. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 132, nn. 3 e 4 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., per motivazione totalmente assente o



meramente apparente, per aver la Corte d'appello confermato il provvedimento di mantenimento dei minori *per relationem* rispetto all'ordinanza presidenziale, adottato il giorno 11 ottobre 2019, ossia sei anni prima, senza un'autonoma valutazione critica.

3.1. I motivi secondo e terzo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l. n. 898 del 1970 (Cass., n. 11788/2018; n. 7620/2011).

Tale orientamento era consolidato in ordine alla disciplina vigente prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, il cui art. 35, c.1, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, prevede l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come quello per cui è causa.

Ora, nel caso concreto, rilevato che il giudizio è pendente da data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, va osservato che non può essere condiviso quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine al fatto che le parti avrebbero avuto l'onere di proporre



appello avverso l'ordinanza presidenziale emessa per determinare il contributo al mantenimento dei figli delle parti.

Ciò perché, anzitutto, *ratione temporis*, tali provvedimenti avrebbero potuto essere impugnati solo con reclamo alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, (secondo il quale l'ordinanza emessa in un giudizio di divorzio nell'interesse della prole di cui all'art. 4, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sottoposta al medesimo regime previsto dal quarto comma dell'art. 708 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, comma primo, della legge n. 54 cit., per quella adottata nel giudizio di separazione ai sensi del terzo comma del medesimo articolo).

In secondo luogo, tali provvedimenti presidenziali che statuiscono sul mantenimento dei figli minori, come detto, possono essere modificati, oltre che dal giudice istruttore, dalla sentenza di merito che definisce il giudizio.

Nella specie, la sentenza d'appello impugnata in questa sede, dopo aver dato atto della mancata impugnazione dei provvedimenti presidenziali con appello (con argomentazione non condivisibile, per quanto sopra esposto), li ha semplicemente confermati e, per quel che ora interessa, circa la misura del contributo al mantenimento dei figli delle parti, senza adottare al riguardo nessuna motivazione.

Invero, la natura dei provvedimenti sul mantenimento dei figli, per definizione *rebus sic stantibus*, e dunque provvisoria, implicava necessariamente la motivazione sui perduranti presupposti del contributo e/o della quantificazione, se si considera che la pronuncia è stata emessa a distanza di circa sei anni dai provvedimenti confermati dal giudice d'appello.

Ciò esclude che la Corte d'appello, nel confermare l'assegno di mantenimento per le figlie di euro 2.300,00 come statuito con



l'ordinanza presidenziale, abbia adottato una legittima motivazione *per relationem*, trattandosi piuttosto di un'acritica adesione alla stessa ordinanza.

4. Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 337 *bis* c.c., 337 *ter* commi 2 e 4 c.c. e all'art. 337 *septies* c.c., e difetto di motivazione in riferimento alle circostanze da valutare ai fini della disposizione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per difetto di motivazione a causa del mancato accertamento e/o valutazione del compendio probatorio.

Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d'Appello ha affermato il diritto della madre a ricevere "*iure proprio*" un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne [REDACTED] in assenza di una preventiva domanda in tal senso, tale non potendosi ritenere quanto ella ha chiesto di pronunciare sul presupposto che la figlia fosse ancora minorenni; in assenza di ogni informazione da rendere nel giudizio in merito alla situazione personale della giovane e perciò senza accertare l'attualità né della sua convivenza con la madre, né della sua dipendenza economica come richiesto dal richiamato art. 337 *septies* c.c.

4.1. Il motivo è inammissibile poiché dagli atti non emerge una statuizione circa il diritto della madre di ricevere *iure proprio* il mantenimento della figlia maggiorenne; pertanto, la doglianza non è pertinente ad alcuna specifica statuizione della sentenza impugnata.

5. Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 337 *bis* c.c., 337 *ter* commi 2 e 4 c.c., per non avere la Corte d'appello fatto alcuna menzione dei criteri considerati per determinare l'assegno di mantenimento per le figlie, e pur considerata *<l'erroneità della decisione di primo grado ove ha pronunciato la cessazione della*



materia del contendere e la conferma delle statuizioni contenute nell'originaria ordinanza presidenziale solo fino all'introduzione del giudizio di divorzio in Brasile (in data 14.12.2020), ha disposto per il periodo successivo stabilendo un importo dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie in maniera completamente apodittica, senza manifesta enunciazione di alcuno tra i criteri posti dalla legge per la sua determinazione e senza esplicitazione delle ragioni che hanno condotto all'entità numerica statuita in dispositivo. Al riguardo, il ricorrente assume che la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha quantificato il contributo paterno al mantenimento delle figlie con riferimento ad una situazione non più attuale senza darne giustificazione alcuna, ossia senza tenere conto dei parametri normativamente previsti e senza governare il principio di proporzionalità, sia con riferimento al mantenimento ordinario che alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, omettendo di considerare che la madre arbitrariamente si era trasferita a vivere in Francia, nonostante il dissenso paterno e la mancata autorizzazione del Tribunale e il fatto che pacificamente la minore viveva in Francia con la madre ed il padre era tornato in Brasile.

5.1. Il motivo è fondato.

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4145/2023; n. 32466/2023).

Ora, è evidente che il mero riferimento all'ordinanza presidenziale non è corretto, posto che tale provvedimento ha natura provvisoria, destinato ad essere assorbito dal provvedimento finale suscettibile di



giudicato, per quanto argomentato in ordine al secondo e terzo motivo.

Invero, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 17183/2020; n. 27904/2021).

Ne consegue che la Corte d'appello, nel riportarsi alla suddetta ordinanza presidenziale, ha del tutto omesso la pronuncia sui presupposti normativi dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, riguardo ai criteri di commisurazione tra i coniugi e alla specifica situazione dei figli maggiorenni.

6. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 14 L. 215/1995, 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, e 3 Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 per non avere la Corte d'Appello valutato d'ufficio la legge applicabile per la determinazione del contenuto economico dell'assegno di mantenimento per le figlie attribuito alla ex-moglie, con conseguente applicazione della legge francese, considerando che la madre arbitrariamente si era trasferita a vivere in Francia, nonostante il dissenso paterno e la mancata autorizzazione del Tribunale e che pacificamente la minore viveva in Francia con la madre, mentre il padre era tornato in Brasile.

In sostanza, il ricorrente lamenta che, alla stregua delle norme richiamate, sarebbe applicabile la legge francese all'obbligazione di



mantenimento dei figli, quale legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

6.1. Il motivo è infondato, non censurando specificamente quanto statuito dalla Corte di merito: *"la giurisdizione si determina al momento della domanda, che, nel caso di specie, correttamente è stata proposta (proprio) dall'appellante al giudice italiano, in ragione della residenza stabile del nucleo familiare a Roma al momento del deposito del ricorso"*, a nulla rilevando, a tal fine, le successive variazioni della residenza, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (SU Cass., n. 30657/2018).

Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della



domanda, rimanendo ininfluyente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero (Cass., n. 15728/2019).

Nella specie, come detto, dagli atti emerge che la residenza della madre e della figlia minore era ubicata in Italia al momento del deposito del ricorso introduttivo.

Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quinto, inammissibile il quarto motivo ed infondati il primo e sesto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame delle varie questioni esaminate, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, dichiara inammissibile il quarto motivo ed infondati il primo e sesto.

Cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 27 marzo 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Laura Tricomi

